



# CITTA' di AVIGLIANA

## *Provincia di TORINO*

### ESTRATTO

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 151

**OGGETTO: ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - INDIRIZZI IN ORDINE ALLE MODALITA' DI RECLUTAMENTO.**

L'anno **duemilanove**, addi **ventidue** del mese di **Luglio** alle ore **16.00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- <b>MATTIOLI Carla</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>REVIGLIO Arnaldo</b>	<b>NO</b>
Assessore	- <b>ARCHINA' Giuseppe</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>BRACCO Angela</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>BRUNATTI Luca</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>MARCECA Baldassare</b>	<b>NO</b>
Assessore	- <b>TAVAN Enrico</b>	<b>SI</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MIRABILE Emanuele.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - INDIRIZZI IN ORDINE ALLE MODALITA' DI RECLUTAMENTO.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta del Sindaco Prof.ssa Carla Mattioli:

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 90 del 22/4/2009 si è stabilito di autorizzare il Sindaco a nominare l'Arch. Aldo Blandino, assunto ex art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000, quale Responsabile dell'Area Ambiente ed Energia, a copertura del posto vacante di cat. D.3;
- con deliberazione della G. C. n. 107 del 6.5.2009, al fine di garantire la funzionalità dell'Area Ambiente ed Energia, si è stabilito di assegnarle, con decorrenza 11 maggio 2009, n. 2 dipendenti, appartenenti rispettivamente alle categorie professionali "C" e "D";
- con decreto sindacale n. 78 del 13.5.2009 si è nominato l'Arch. Aldo Blandino quale responsabile dell'Area Ambiente ed Energia, con l'attribuzione di tutte le funzioni gestionali previste dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 relative all'Area di appartenenza;
- a seguito comunicazione avvenuta in data 26.6.2009 con nota ns. prot. Nr. 0012936, una dipendente, il cui nominativo non viene indicato in applicazione del D. Lgs. 196/2003, di cat. C in servizio presso l'Area Ambiente ed Energia, ha reso noto di aver inviato alla Direzione Provinciale del Lavoro di Torino domanda per l'ottenimento dell'interdizione dal lavoro in applicazione dell'art. 17 del D. Lgs. 26.3.2001 n. 151 co 2 lett. a) per gravidanza a rischio, per il periodo dal 26.6.2009 al 27.8.2009;
- richiamato l'art. 17 "Estensione del divieto" del D. Lgs. 26.3.2001 n. 151 che recita:  
"omissis..

*2. Il servizio istruttivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:*

*a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;*

*b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;*

*c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.*

*3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio istruttivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.*

*Omissis.*

*5. I provvedimenti dei servizi istruttivi previsti dai presenti articoli sono definitivi. ";*

- richiamato altresì l'art. 18 del D.P.R. 1026/1976 "Regolamento di esecuzione della L. 30.12.1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri" che recita:

*"18. La lavoratrice, nelle condizioni previste dall'art. 5, lettera a), della legge, per poter fruire dell'astensione obbligatoria dal lavoro dovrà produrre all'ispettorato del lavoro una domanda corredata del certificato medico di gravidanza di cui al precedente art. 14, del certificato medico attestante le condizioni previste dalla richiamata lettera a), nonché ogni altra documentazione che ritenga utile.*

*Il termine di sette giorni previsto dal sesto comma dell'art. 30 della legge decorre dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa.*

*All'atto della ricezione della documentazione, l'ispettorato del lavoro rilascerà apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali verrà prodotta al datore di lavoro a cura della lavoratrice. In ogni caso, qualora entro il termine di cui al precedente comma non sia stato emanato il provvedimento dell'ispettorato del lavoro, la domanda si considera accolta.*

*L'ispettorato del lavoro è comunque tenuto ad emanare il provvedimento anche oltre il settimo giorno per determinare la durata della astensione dal lavoro. Peraltro, qualora il provvedimento dell'ispettorato non sia ancora intervenuto la lavoratrice riprenderà il lavoro alla scadenza del termine indicato nel certificato medico da essa prodotto. Il provvedimento decorrerà, in ogni caso dalla data di inizio dell'astensione dal lavoro.*

*Omissis..*

*I provvedimenti stabiliti dai commi precedenti debbono essere comunicati dall'ispettorato del lavoro alla lavoratrice, al datore di lavoro e, ove occorra, all'istituto assicuratore, ai fini del trattamento economico.;"*

- considerato che alla data odierna non è ancora pervenuto il relativo provvedimento di autorizzazione per l'astensione dal lavoro per compitanze della gestazione ai sensi dell'art. 17 c. 2 del D. Lgs. 26.3.2001 n. 151 per il periodo dal 26.6.2009 al 27.8.2009;

- che la dipendente in questione, nell'ambito dell'Area Ambiente svolge, fra l'altro, specifica attività di coordinamento delle incombenze in materia ambientale con particolare riferimento alla raccolta rifiuti;

ritenuto che appare necessario dover garantire – anche nel rispetto del principio di efficienza che deve informare l'operato dell'amministrazione comunale e tenuto conto dei riflessi nei rapporti con il cittadino e l'utenza – l'espletamento dell'attività di cui al punto precedente per tutto il periodo di assenza della dipendente in questione;

- considerato che la figura professionale ideale, al fine di sostituire nel periodo di astensione da lavoro per maternità la dipendente assente e garantire con continuità lo svolgimento dell'attività di cui sopra, può individuarsi in un Istruttore di cat. C;

- considerato che, pertanto, l'assunzione avrà carattere temporaneo ed eccezionale e limitatamente alla sostituzione della maternità della dipendente e quindi nell'ambito temporale prescritto dagli artt. 16, 17 e 32 del D. Lgs. 151/2001, destinato a protrarsi eventualmente sino al termine massimo di agosto 2010;

- richiamato l'art. 36 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 "Utilizzo di contratti di lavoro flessibile", così come modificato ed integrato con gli artt. 49 e 21 del D.L. 112/2008 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nonché con l'art. 27 co 6 del D. L. 1.7.2009 n. 78, in fase di conversione, che consente alle amministrazioni pubbliche, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, di avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzioni e di impiego del personale previste dal codice civile e

dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e quindi anche dei contratti di somministrazione di lavoro, di cui al titolo III del D. Lgs. 10.9.2003 n. 276;

- visto l'art. 7 del C.C.N.L. 14.9.2000 che, tra le ipotesi di assunzione a tempo determinato, esplicitamente ricomprende la sostituzione di *“personale assente per maternità”*;

- ritenuto quindi che possa soddisfare l'esigenza surrichiamata, contemporanea con le necessità organizzative dell'attuale struttura burocratica ed in considerazione comunque della durata temporale determinata della sostituzione, il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 1 persona con qualifica di Istruttore – C1 in quanto, tale forma di contratto flessibile consente di disporre di lavoratori in tempi celeri e soprattutto la gestione giuridica ed economica del lavoratore è a carico dell'Impresa di somministrazione oltre al fatto di acquisire personale già specializzato;

- visto l'art. 19, 1° comma, lett. e), del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 *“Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, il quale precisa che lo stesso codice non si applica ai contratti pubblici concernenti contratti di lavoro e che, ai sensi dell'art. 27 successivo, l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, affidamento che deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti;

Considerato:

- che l'art. 20 del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 ha introdotto il *“contratto di somministrazione di lavoro che sostanzialmente corrisponde al *“contratto di fornitura di lavoro temporaneo”*”*;
- che tale forma di contratto *“flessibile”* è stata estesa anche alle Pubbliche Amministrazioni, se prevista nei rispettivi contratti di lavoro;
- che per quanto riguarda gli Enti Locali il CCNL del 14/09/2000 all'art. 2 ha previsto la possibilità di stipulare contratti di lavoro temporaneo;
- che l'art. 11, comma 3, del D.M.23/12/2003 stabilisce: *“dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato potrà essere concluso,..... per soddisfare esigenze temporanee previste dalle clausole dei contratti collettivi stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n.196, nonché ai sensi dell'art. 20 comma 4, del D.Lgs. 276/2003, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferiti all'ordinaria attività dell'utilizzatore....”*;
- Che l'art. 22 del D.Lgs. 276/2003 stabilisce che, nel caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non è computato nell'organico dell'ente ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo;
- Che l'art. 24, comma 4 del D.Lgs 276/2003 prevede che siano comunicati alle rappresentanze sindacali unitarie:

a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione

b) ogni 12 mesi, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati;

- considerato, quindi e per quanto già premesso, che appare opportuno ricorrere alla tipologia di tale forma di lavoro flessibile (contratto di somministrazione lavoro) attraverso l'individuazione di specifico operatore economico cui ricorrere, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e della

necessaria copertura finanziaria, anche per sopperire alle future e temporanee esigenze di quest'Amministrazione;

- che con la deliberazione consiliare n. 15 del 29/01/2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2009 e pluriennale 2009/2011;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 8.10.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati individuati i responsabili dei settori ed attribuiti i budget di spesa e le relative risorse per l'esecuzione dei programmi e dei progetti per l'anno 2008;

- richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che non sono stati richiesti i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico, poiché la presente deliberazione costituisce mero atto d'indirizzo;

## DELIBERA

1. Di fornire, per le motivazioni sopra indicate, il seguente atto di indirizzo in ordine all'individuazione di personale in linea generale e, nello specifico, per la sostituzione della maternità presso l'Area Ambiente ed Energia, per il periodo di durata della maternità, richiedendo l'invio di n. 1 persona per 36 ore settimanali con qualifica di Istruttore – cat. C1, ed in generale per il periodo di assenza di personale che dovesse assentarsi per periodi prolungati, ricorrendo all'istituto della somministrazione di lavoro temporaneo;
2. Di demandare al Responsabile Area Amministrativa i successivi adempimenti amministrativi per l'individuazione della società di somministrazione e le condizioni di fornitura;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento, in applicazione dell'art. 20 co 4 del D. Lgs. 10.9.2003 n. 276 alle RSU aziendali;
4. Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COPIA ALBO:  ATTI  \_\_\_\_\_

SEGRETERIA

CULTURA

LL.PP.

U.T.C.

VIGILI

RAGIONERIA

TRIBUTI

RISU } consegnate il 29/7/2009

CAPIREA } con lettere

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.*

IL SINDACO  
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 29 LUG. 2009 al n. 1135 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, lì 29 LUG. 2009


IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, lì 29 LUG. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. MIRABILE Emanuele



Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 29 LUG. 2009 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- è stata comunicata in elenco in data 29 LUG. 2009 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- è divenuta definitivamente esecutiva il giorno **22/07/2009** in quanto:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
- decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, lì

29 LUG. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. MIRABILE Emanuele

